SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 318.

Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, con particolare riferimento ai lavoratori del settore agricolo, di adottare interventi a sostegno del settore giornalistico, colpito da rilevante crisi economico-occupazionale, nonché di preordinare misure in materia di accertamenti ispettivi e di regolarizzazione contributiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni diverse in materia previdenziale

1. Per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, che abbiano conseguito il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità durante il periodo di prosecuzione volontaria e comunque entro il 31 dicembre 1995, continuano a trovare applicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996, le disposizioni in materia di decorrenza della pensione di anzianità vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La lettera *a)* del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla seguente: «*a)* per i lavoratori che fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate anteriormente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;».

3. Ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati in mobilità, nelle aree nelle quali non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1° settembre 1992, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità, a causa di provvedimenti legislativi successivi alla data anzidetta, può essere nuovamente attribuita l'indennità di mobilità, nella misura pari a quella ultima percepita, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al momento della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Per poter beneficiare della presente disposizione, i lavoratori interessati devono presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita domanda agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione che provvedono a comunicare alla Direzione generale per l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore indennità di mobilità a livello regionale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire, stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna regione. Ove necessario, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, nell'accoglimento delle istanze danno priorità ai lavoratori secondo il criterio del maggior periodo mancante al raggiungimento del diritto alla pensione. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300. L'onere di cui alla presente disposizione, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. All'articolo 1, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, dopo le parole: «del maggior bisogno» sono inserite le seguenti: «e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti» e all'articolo 7, comma 1, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 1998».

5. Ai regimi previdenziali obbligatori gestiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che hanno esercitato la facoltà prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 2 della citata legge n. 335 del 1995.

6. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «entro il 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2.».

7. Il termine del 10 giugno 1996, relativo al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995, è differito, senza interessi o altri oneri, al 20 luglio 1996.

8. Il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996, attuativo dell'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai soli fini del condono contributivo. Tenuto conto della incidenza

dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini del condono contributivo, è ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi.

Art. 2.

Disposizioni previdenziali per i giornalisti

1. Fermi restando i trattamenti previsti dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, continuano a trovare applicazione, sino al 31 dicembre 1997, anche ai giornalisti del settore dei giornali periodici, nonché a tutte le altre fattispecie già previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236

2. Per il personale giornalistico che farà ricorso al prepensionamento di cui all'articolo 37, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, l'integrazione contributiva a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola» (INPGI), di cui alla predetta disposizione non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i 60 anni di età, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza tra i 65 anni e l'età anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive ed esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall'INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

3. La previgente normativa, prevista dalla citata lettera *b)*, del primo comma dell'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e/o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data del 16 aprile 1996, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento, di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

4. Fino al 31 dicembre 1998, per l'assunzione con contratto di lavoro giornalistico a termine di durata non superiore a dodici mesi dei giornalisti professionisti e dei praticanti iscritti all'INPGI, disoccupati o in cassa integrazione guadagni straordinaria, è esteso il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, limitatamente ai contributi di natura previdenziale.

Art. 3.

Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali; accertamenti ispettivi; regolamentazione ratcale dei debiti per contributi.

1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli enti previdenziali interessati, entro quindici giorni dalla loro stipulazione; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 luglio 1996.

3. All'articolo 3, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa. I funzionari preposti all'attività di vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.».

4. A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati complessivamente in lire 94 miliardi per l'anno 1996, in

lire 85 miliardi per l'armo 1997 e in lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) quanto a lire 44 miliardi per l'anno 1996, a lire 85 miliardi per l'anno 1997 e a lire 86 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0337

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 319.

Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia di assistenza e l'avvio di misure atte a favorire il graduale rimpatrio degli sfollati della ex Jugoslavia, accolti in Italia ai sensi del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;

Considerato che l'evolversi della situazione nei territori della ex Jugoslavia ha determinato il sorgere di ulteriori esigenze, anche in relazione agli accordi internazionali ed europei per il rimpatrio dei profughi, esigenze che si protrarranno oltre l'anno in corso ed a cui non è possibile far fronte con gli attuali finanziamenti;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire gli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore delle popolazioni del Ruanda;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la prosecuzione, per un triennio, dell'attività della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione di cui alla legge 22 novembre 1990, n. 354, necessaria per ampliare le ricerche e le rilevazioni finora svolte e formulare ulteriori proposte operative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 29 miliardi per l'anno 1996 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Negli interventi di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelli che consentono la definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e la graduale chiusura degli stessi, quelli che possano favorire la temporanea integrazione degli sfollati nelle realtà locali e quelli finalizzati a promuovere programmi, anche assistiti, di rimpatrio.

3. Gli interventi straordinari di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, possono essere realizzati anche mediante trasferimenti agli enti locali attraverso l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Interventi in favore dei profughi ruandesi

1. Per il finanziamento degli interventi di assistenza, anche sanitaria, in favore dei minori ruandesi accolti in Italia nell'ambito del programma umanitario di cui al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 502, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per l'anno 1996.

Art. 3.

Proroga delle funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

1. Le funzioni della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con legge 22 novembre 1990, n. 354, sono prorogate per un triennio.

2. Il relativo onere è quantificato in lire cinquecento milioni annui.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, complessivamente pari a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Per assicurare il completamento dell'attività di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione si avvale di apposita associazione umanitaria, nel limite di spesa di lire 400 milioni posta a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 2, da rimborsare alla predetta associazione, al termine delle attività svolte, sulla base di apposita relazione.

4. La disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Art. 6.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0338

DECRETO-LEGGE 14 giugno 1996, n. 320.

Interventi nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rifinanziare gli interventi di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento della mobilità e delle condizioni ambientali delle città metropolitane e dei centri urbani, nonché il potenziamento e l'ammodernamento delle reti ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per la relativa interconnessione con il trasporto urbano;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzato per l'anno 1997 il limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per le finalità di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 211.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro duecentoquaranta giorni».

3. Per consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata l'accensione di ulteriori mutui in relazione al limite di impegno decennale di lire 150 miliardi per l'anno 1997, intendendosi conseguentemente elevato il limite di cui al medesimo articolo 2, comma 3.

Art. 2.
Modalità di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 29 giugno 1996.

Art. 3.
Modalità applicative dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 maggio 1995, n. 204

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

«4. Per le aziende per le quali sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e costi del trasporto di cui al comma 3 è sospesa l'erogazione di una quota di sovvenzione o sussidio di esercizio pari alla rata di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 2. La sospensione può valere per un massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese che in tal caso sono utilizzate per consentire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza delle aziende stesse.».

Art. 4.
Disposizioni in materia di pedaggi autostradali

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative e consorzi.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200	10%;
da 200 a 400	15%;
da 400 a 800	20%;
da 800 a 1.500	25%;
oltre 1.500	30%.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionrarie, nel limite di lire 55 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Art. 5.

Disposizioni in materia di pagamento dei premi all'INAIL

1. Limitatamente all'anno 1996, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa dei premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1996.

2. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 1, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1996, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione da parte dell'Istituto di apposita rendicontazione.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 18 giugno 1996.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 250.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede, mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari a lire 84.000 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 55.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, e, quanto a lire 29.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1996 sul citato capitolo 7294, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0339

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni al Ministro Valter Veltroni per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235;

Ravvisata l'opportunità di delegare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri

dagli articoli 10, 11 e 12 del predetto decreto-legge, recante, tra l'altro, interventi straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Bari;

Decreta:

Il Ministro Valter Veltroni è delegato ad esercitare le funzioni ed i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dagli articoli 10, 11 e 12 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, avvalendosi delle strutture già operanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 368

96A3778

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Enrico Micheli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto opportuno delegare al dott. Enrico Micheli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Enrico Micheli è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Lo stesso Sottosegretario è altresì delegato ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché a presiedere, per la parte italiana, la Commissione mista per il Giubileo del 2000 tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 367

96A3779

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1996.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di dover conferire al prof. Arturo Mario Luigi Parisi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delega di funzioni relative all'informazione e l'editoria;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi è delegato l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *cc)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1996

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366

96A3780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in Tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Mutua edilizia statali Alassio» a r.l., con sede in Alassio (Savona), costituita per rogito Emanuele Airaldi in data 16 giugno 1949, rep. 6091, reg. soc. 1510, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 264/24686;

società cooperativa «Erica» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito Paolo Di Giovanni in data 20 giugno 1970, rep. 42485, reg. soc. 4497, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 521/111176;

società cooperativa «Panda» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito notaio Guido Oliva in data 16 gennaio 1980, rep. 3797, reg. soc. 6787, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 767/186385;

società cooperativa «Tricolore» a r.l., con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Gerolamo Navone in data 5 ottobre 1981, rep. 41923, reg. soc. 7623, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 805/186796;

società cooperativa «Gardenia» a r.l., con sede in Varazze (Savona), costituita per rogito Luigi Francesco Risso in data 6 dicembre 1982, rep. 953, reg. soc. 8185, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 843/195647;

società cooperativa «Tricolore» a r.l., con sede in Varazze (Savona), costituita per rogito Cesare Morelli in data 8 febbraio 1983, rep. 73695, reg. soc. 8326, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 851/199385;

società cooperativa «Le Palme» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito G. Battista Gambetta in data 8 ottobre 1984, rep. 33919/11077, reg. soc. 9623, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 885/207002;

società cooperativa «La Prima Casa» a r.l., con sede in Laigueglia (Savona), costituita per rogito Franz Savastano in data 10 maggio 1985, rep. 15292, reg. soc. 10079, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 909/212970;

società cooperativa «Auxilium» a r.l., con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Ermanno Corallo in data 4 dicembre 1989, rep. 33283, reg. soc. 13554, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 998/245306;

società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Expo Casa» a r.l., con sede in Albenga (Savona), costituita per rogito Ermanno Corallo in data 28 febbraio 1990, rep. 33848, reg. soc. 13721, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 1003/246077;

società cooperativa «Cooperativa Nuova Casa» a r.l., con sede in Savona, costituita per rogito Mario Zanobini in data 16 febbraio 1990, rep. 143620, reg. soc. 13864, tribunale di Savona, B.U.S.C. n. 1010/247666.

Savona, 30 maggio 1996

Il direttore reggente: SAVOIA

96A3730

DECRETO 5 giugno 1996.

Scioglimento della società cooperativa edile «Pro Famiglia» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edile «Pro Famiglia» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Bonfrate Girolamo in data 21 aprile 1956, rep. 3579, reg. soc. n. 2353, tribunale di Taranto, B.U.S.C. 33/55882.

Taranto, 5 giugno 1996

Il direttore: NICASTRI

96A3729

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 maggio 1996.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, in Viterbo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo credizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Viste le delibere del 20 novembre 1995 e del 26 gennaio 1996 con le quali il consiglio di amministrazione dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato il nuovo statuto;

Vista la determinazione adottata dal presidente del predetto ente in data 9 maggio 1996;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dall'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

ENTE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
(Statuto)

Titolo I
Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

L'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo *è un Ente a base associativa che trae origine dall'atto costitutivo del 1° settembre 1854 con il quale emeriti cittadini della provincia di Viterbo in rappresentanza ed a tutela di tutta la comunità, con illuminata e libera determinazione, decisero di dar vita alla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, organismo a vantaggio della realtà socioeconomica viterbese.*

Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'Ente ha provveduto al conferimento dell'azienda bancaria cessando di svolgere in forma diretta le funzioni proprie dell'attività creditizia.

L'Ente ha piena capacità di diritto pubblico e privato, autonomia statutaria e finanziaria ed è disciplinato dalla legge del 30 luglio, n. 218 e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. Ad esso si applicano le disposizioni di legge in materia di Casse di risparmio relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo, nonché alle procedure per le modificazioni statutarie.

L'Ente ha sede in Viterbo, *via Cavour, 67* ed ha durata illimitata.

Art. 2.

L'Ente persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, per un equilibrato sviluppo del territorio, attraverso:

la valorizzazione delle varie espressioni della cultura dell'arte e dell'ambiente;

il sostenimento di ogni valido indirizzo nel campo della istruzione della formazione e della ricerca;

il perseguimento di interventi di tutela e di assistenza a favore dei soggetti più deboli della comunità locale.

Per il raggiungimento di tali fini l'Ente opera attraverso la definizione di programmi e progetti, anche pluriennali direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati.

L'Ente al fine di rendere più efficace la propria azione o per sovvenire in maniera organica e programmata ad esigenze operative, può riservare il proprio impegno, transitoriamente e per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto, attravarso apposite delibere periodiche.

Per il conseguimento *dei propri scopi* l'Ente può compiere operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari e commerciali, nei limiti della legge e del presente statuto.

Art. 3.

L'Ente, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1 nonché nella società cui detta partecipazione sia stata, in tutto o in parte, conferita.

L'Ente non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo al capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse dalla società di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge può detenere partecipazioni ad ogni altra impresa, organismo od Ente, in Italia ed all'estero, o concorrere alla loro costituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei propri scopi o siano connesse alle esigenze gestionali.

L'acquisto e la cessione di azioni delle società di cui al primo comma e dei relativi diritti di opzione deve *avvenire nel rispetto della normativa vigente.*

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Ente può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

Una quota non inferiore ad un decimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, è accantonato a riserva.

Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, al netto delle spese di funzionamento, è destinata alle finalità di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5.

L'Ente può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle medesime, entro il limite massimo complessivo del 10% del proprio patrimonio.

L'Ente non può comunque contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al venti percento del proprio patrimonio.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito inizialmente dalla partecipazione nelle società di cui all'art. 3, primo comma, nonché dai cespiti ed attività non conferiti.

Esso si incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

L'Ente ha cura di mantenere l'integrità economica del proprio patrimonio.

Titolo II

Soci

Art. 7.

Il numero massimo dei soci è di *113*, di cui *78* scelti a norma dell'art. 8 e 35 a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili dell'Ente.

I soci durano in carica dieci anni ovvero fino al successivo compimento del mandato relativo a cariche amministrative o sindacali eventualmente ricoperte presso l'Ente. Essi possono essere confermati come soci.

Art. 8.

78 soci sono eletti dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque soci da inviarsi al presidente dell'Ente mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato dall'assemblea.

Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti all'assemblea. Sono nominati soci coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.

Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti deve farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio anche nella stessa seduta tra i nominativi medesimi.

Art. 9.

I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative *nei campi della cultura, dell'economia e delle professioni e che abbiano residenza o domicilio* nella provincia di Viterbo o ne siano originari.

Non possono essere eletti soci *coloro i quali abbiano lite di carattere economico con l'Ente o che ad esso abbiano cagionato danni o perdite.*

Decadono da soci:

a) coloro *che perdono* la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati, falliti, o che *non godano* per qualsiasi causa della piena capacità civile;

b) coloro che vengano a trovarsi nella condizione di ineleggibilità prevista dal precedente comma;

c) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti all'assemblea dei soci per tre adunanze consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

La qualità di socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data del ricevimento della comunicazione relativa, e per scadenza del periodo di carica.

Art. 10.

34 *soci* sono designati: da istituzioni culturali e da enti ed organismi *istituzionali* economico-professionali e da enti locali territoriali.

Art. 11.

Designano complessivamente *23 soci, con la procedura di cui all'art. 14,* le seguenti istituzioni culturali ed enti ed organismi istituzionali ed economico professionali, nel numero a fianco di ciascuno indicato:

1. Università degli studi della Tuscia - Viterbo . . . . n 4
2. Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo . . . . n. 2
3. Ente provinciale del turismo di Viterbo . . . . n. 1
4. Ordine degli avvocati e procuratori - Viterbo . . . . . n. 1
5. Ordine dei dottori commercialisti di Viterbo . . . . n. 1
6. Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Viterbo n. 1
7. Ordine degli ingegneri della provincia di Viterbo . . . . n. 1
8. Ordine degli architetti della provincia di Viterbo . . . . n. 1
9. Collegio dei geometri della provincia di Viterbo . . . . . n. 1
10. Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Viterbo . . . . n. 1
11. *Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Viterbo* . . . . n. 1
12. *Collegio professionale periti agrari di Viterbo* . . . . . . n. 1
13. Consiglio notarile del distretto di Viterbo . . . . n. 1
14. Ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo . . . . . n. 1
15. Ce.F.A.S. Centro di formazione ed assistenza allo sviluppo - Viterbo . . . . n 1

16. Collegio dei periti industriali della provincia di Viterbo n. 1
17. Ordine dei medici veterinari della provincia di Viterbo . n. 1
18. Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Viterbo n. 1
19. Ordine dei giornalisti del Lazio: con residenza nella provincia di Viterbo . . . . n. 1

Art. 12.

Designano complessivamente 11 soci *con la procedura di cui all'art. 14*, i seguenti enti locali territoriali nel numero a fianco di ciascuno indicato:

1. Provincia di Viterbo n. 2
2. Comune di Viterbo n. 1
3. Comune di Acquapendente n. 1
4. Comune di Caprarola n. 1
5. Comune di Proceno n. 1
6. Comune di Ronciglione n. 1
7. Comune di Vetralla n. 1
8. Comune di Civita Castellana n. 1
9. Comune di Tarquinia n. 1
10. Comune di Montefiascone . . . . n. 1

Art. 13.

Designa un socio il capitolo della Cattedrale di Viterbo con le procedure di cui all'art. 14.

Art. 14.

All'inizio di ogni anno, il consiglio di amministrazione, accertato il numero dei posti disponibili, invita gli enti di cui agli articoli 11, 12 e 13 a fare le designazioni di competenza.

All'interno di ciascuna categoria, gli enti vengono invitati secondo l'ordine di precedenza indicato dagli articoli stessi. Gli eventuali arrotondamenti vengono effettuati all'unità più vicina.

Degli arrotondamenti effettuati si tiene conto nelle ripartizioni successive.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione accerta il possesso da parte delle persone designate dai requisiti indicati dall'art. 9 e provvede alla loro nomina come soci.

I soci così nominati esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

Titolo III

Organi

Art. 16.

Sono organi dell'Ente:

1. L'assemblea;
2. Il consiglio di amministrazione;
3. Il presidente;
4. Il collegio dei sindaci.

Titolo IV

Assemblea

Art. 17.

L'assemblea è composta dai soci che abbiano accettato la nomina.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci mediante apposita delega scritta. Ciascun socio ha un voto e può essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 18.

L'assemblea:

1. Nomina i soci dell'Ente di sua competenza, a norma dell'art. 8;

2. Si pronuncia sulla decadenza dalla qualità di socio a norma del penultimo comma dell'art. 9;

3. Elegge tra i soci i componenti del consiglio di amministrazione;

4. *Elegge il presidente* ed i membri del collegio dei sindaci;

5. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;

6. Determina la misura dell'indennità di carica al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci nonché dell'eventuale rimborso, anche di natura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

7. Delibera sulle modifiche dello statuto proposte al suo esame dal consiglio di amministrazione o su quelle formulate da almeno un quarto dei soci;

8. Delibera sulle delimitazioni ai settori di intervento definite dal consiglio di amministrazione di cui al terzo comma all'art. 2 nonché sull'adozione e sulle modifiche del regolamento proposte dal consiglio di amministrazione.

Art. 19.

L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria e cioè:

a) entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Essa inoltre è convocata dal presidente ove lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata un quarto dei soci, la maggioranza dei membri del consiglio di amministtazione o il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'ordine del giorno e debbono essere spediti per raccomandata almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dei soci quale risulta dalle comunicazioni pervenute.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

Art. 20.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei soci.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Il presidente è assistito dal segretario generale *o da chi sia chiamato a farne le veci.*

Il presidente accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario dell'assemblea e, se necessario, due scrutatori; questi ultimi accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il presidente e il segretario generale, il verbale dell'adunanza redatto e sottoscritto dal segretario dell'assemblea.

L'assemblea non può deliberare se non su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti si tiene conto delle schede bianche e non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone. In caso di votazione segreta la proposta che abbia ottenuto il *voto favorevole di metà più uno dei votanti si intende approvata*

Titolo V

Consiglio di amministrazione

Art. 21

Il consiglio di amministrazione è formato da 9 componenti, eletti ai sensi dell'art. 17, punto 3.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere.

I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti *secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza culturale, accademica, imprenditoriale o professionale con particolare riferimento agli ambiti in cui si svolge* l'attività istituzionale dell'Ente.

Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro per i quali sia stata dichiarata la decadenza dalla qualità di socio ai sensi dell'art. 9.

Ai componenti del consiglio di amministrazione si applica la norma di cui all'art. 2392 del codice civile.

Art. 22

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

I componenti del consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori nel rispetto delle norme di legge.

I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica per la residua durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 23

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione *dell'Ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dal presente statuto.*

Può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti del consiglio di amministrazione ed i soci dell'Ente.

Art. 24.

Il consiglio si riunisce *almeno* una volta a trimestre. Può essere, altresì, convocato ove il presidente lo ritenga necessario o ne facciano motivata richiesta la maggioranza dei consiglieri o il collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti per raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.

Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma precedente devono essere spediti almeno *ventiquattro ore* prima della riunione per telegramma, telex o telefax.

Art. 25.

Per la validità della riunione del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi dal consigliere anziano.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dal consiglio, in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

Il presidente può disporre che le deliberazioni su questioni riguardanti soci, consiglieri e sindaci e sulla nomina del segretario generale e del personale siano assunte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere attuata per le deliberazioni su qualunque altra questione quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. *Nelle votazioni a scrutinio segreto si intende approvata la proposta che consegue la metà più uno dei voti validamente espressi.*

Funge da segretario del consiglio il segretario generale *o chi sia chiamato a farne le veci.*

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta funge da segretario il consigliere che viene designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

Titolo VI

Presidente

Art. 26

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente:

convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione e, qualora non sia diversamente stabilito dal provvedimento di costituzione, le commissioni consultive eventualmente costituite;

sorveglia il buon andamento dell'Ente;

adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, riferendo al consiglio alla prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere che a norma dell'art. 24 è qualificato anziano.

In caso di vacanza della carica di presidente o di vice presidente si provvede come per i casi di assenza o impedimento.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza, dell'impedimento o della vacanza dalla carica del presidente stesso e di chi doveva procedere nell'ordine alla sostituzione.

Il presidente può delegare di volta in volta per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza *dell'Ente.*

Con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, il presidente può altresì delegare, anche in via continuativa e per categorie di atti, la rappresentanza dell'ente a componenti il consiglio di amministrazione nonché a personale dell'Ente. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Ente in giudizio.

Titolo VII

Sindaci

Art. 27.

Il collegio dei sindaci si compone *di un presidente e di due membri* nominati dall'assemblea dei soci. *Tutti debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.* I sindaci durano in carica un *quinquennio.*

Il collegio dei sindaci esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile in quanto applicabili e dalla legge n. 218/1990 e dal decreto legislativo n. 356/1990.

Il collegio dei sindaci redige relazione al bilancio preventivo e consuntivo. Esse sono allegate ai rispettivi bilanci.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio decade dall'ufficio.

In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione e ad iniziativa del Presidente deve sollecitamente essere provocata la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha nominato o eletto.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel quinquennio successivo.

I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori *nel rispetto delle norme di legge.*

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Ciascuno dei componenti del collegio può operare anche separatamente dagli altri.

Art. 28.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per le partecipazioni alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.

Ai membri del collegio dei sindaci spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dall'assemblea dei soci.

Ai componenti *del* consiglio di amministrazione *e del* collegio dei sindaci spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Titolo VIII

Segretario generale - Personale

Art. 29.

Il segretario generale è il capo degli uffici e del personale dell'Ente dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; assiste alle riunioni dell'assemblea.

Prevede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il vice segretario generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni del segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dall'Ente.

Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della società conferitaria, per la carica stessa può essere riconosciuto solo il rimborso.

Art. 30.

L'Ente può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato. Può avvalersi di personale comandato dalle società di cui all'art. 3, primo comma.

Titolo IX

Bilancio-Scioglimento-Liquidazione

Art. 31.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I progetti di bilancio consuntivo e preventivo sono approvati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, entro il *31 maggio* ed entro *il 30 settembre* di ogni anno e sono trasmessi al collegio dei sindaci.

I progetti di bilancio con la relazione del collegio dei sindaci devono restare depositati presso la sede dell'Ente negli otto giorni che precedono l'assemblea chiamata ad approvarli.

I bilanci, una volta approvati dall'assemblea, sono inviati, entro dieci giorni, al Ministro del tesoro e si intendono da questi approvati ove non pervengano rilievi entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico finanziaria dell'Ente.

La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'Ente.

Art. 32.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è disposta la liquidazione dell'Ente:

a) quando l'Ente si trovi nell'impossibilità di perseguire lo scopo;

b) quando si verifichi la perdita dell'intero patrimonio;

c) quando risultano gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto.

La liquidazione può altresì essere disposta allorché ne faccia motivata richiesta unanime il consiglio di amministrazione dell'Ente, previo parere favorevole dell'assemblea. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione, salvo che, ricorrendo particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma abbia stabilito che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'eventuale residuo netto del patrimonio è devoluto all'Università degli studi della Tuscia.

Titolo X

Disposizioni varie e norme transitorie

Art. 33.

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci non possono assumere più di due ulteriori cariche nelle società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente.

In caso di cumulo di cariche consentito dal presente statuto ***qualora l'interessato percepisca un compenso annuo e il cumulo di compensi superi il doppio del compenso annuo più alto corrisposto per le predette cariche, il compenso corrisposto dall'Ente si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali l'interessato mantiene comunque il diritto alla percezione.***

Art. 34.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 35.

In deroga all'art. 7, terzo comma, del presente statuto, le persone fisiche nominate soci prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 mantengono i diritti acquisiti relativi alla permanenza delle loro qualità.

Art. 36.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del titolo II concernenti la scelta dei soci, si procede nel modo seguente:

a) il capitolo della Cattedrale, l'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo, l'Ente provinciale per il turismo di Viterbo, la provincia di Viterbo, i comuni di Viterbo, Acquapendente, Caprarola, Proceno, Ronciglione e Vetralla sono invitati a designare immediatamente un socio ciascuno;

b) la prima assemblea successiva al conferimento elegge, su proposta del consiglio di amministrazione, tanti soci quanti corrispondono al settanta per cento dei posti vacanti alla data del conferimento stesso; qualora detta assemblea non provveda o non provveda completamente, i posti restano a disposizione delle assemblee successive;

c) fino a che non sia raggiunto il numero dei soci di cui all'art. 10, il trenta per cento dei posti che si rendono vacanti ogni anno è riservato a persone designate dagli enti e categorie di cui all'art. 10;

d) il consiglio di amministrazione invita gli enti indicati agli articoli 11 e 12, nell'ordine in cui seguono quelli di cui alla precedente lettera *a)*, a designare tanti soci quanti corrispondono rispettivamente al venti per cento e al dieci per cento dei posti vacanti alla data del conferimento.

Se entro dieci anni dalla data del conferimento non sarà stato raggiunto il numero di 34 soci da designare ai sensi dell'art. 10, si procederà, in deroga al numero massimo di soci previsto dall'art. 7, alla copertura dei posti residui con le modalità di cui al presente statuto.

Art. 37.

I componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, salvo l'incompatibilità di che all'art. 33, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

Per i medesimi non trovano applicazione i requisiti previsti dal terzo comma dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 38.

Il primo esercizio successivo all'approvazione del presente statuto si chiuderà il 31 dicembre 1996.

Art. 39.

I componenti il collegio dei sindaci in carica alla data di approvazione del presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica, fino alla scadenza dei mandati dei componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data medesima. Ad essi non si applicano i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1.

96A3728

DECRETO 29 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, in Città di Castello.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello;

Vista la delibera del 17 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 26 dello statuto nonché l'inserimento dell'art. 27 nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 26 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, nonché l'inserimento dell'art. 27 nello statuto medesimo secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 3.

Scopi

Comma 1.

La Fondazione, nella continuità dello scopo originario e con riferimento *al territorio* nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Città di Castello, persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità.

(Omissis).

Comma 3.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può utilizzare eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Comma 4

I proventi di natura straordinaria acquisiti dalla Fondazione non destinati a quanto previsto *dalla lettera a)* dell'art. 23 ovvero a finalità gestionali, possono essere utilizzati esclusivamente per strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte e alla sanità.

Art. 4

Operatività

(Omissis).

Comma 6

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

Comma 7

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità di interesse pubblico e di utilità sociale attraverso la partecipazione ad organismi di coordinamento.

Art. 7

Soci requisiti

(Omissis)

Comma 4

Per essere ammesse in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità ai sensi delle normative vigenti in materia, *essere annoverabili* fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali e culturali *e preferibilmente, aver maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.*

(Omissis)

Art. 9

Assemblea dei soci

Comma 1

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sul numero dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei componenti *il* consiglio di amministrazione *da scegliere fra i soci, tenendo conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione;*

sulla elezione dei sindaci;

sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, nonché la eventuale determinazione del rimborso anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali;

sull'azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

(Omissis)

Art. 12

Avviso di convocazione

Comma 1

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito per raccomandata *o per telefax* ai soci, *agli amministratori* ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

(Omissis)

Art. 15.

Consiglio di amministrazione

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione *si compone di un numero dispari di consiglieri compreso fra cinque e undici, a scelta dell'assemblea.*

Comma 2

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

Comma 3.

I consiglieri *vengono nominati dall'assemblea e sono scelti tra i soci secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.*

Comma 4

I consiglieri devono possedere i requisiti di esperienza ed onorabilità previsti dalle normative vigenti in materia.

Comma 5

Non possono ricoprire la carica di consigliere:

coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di controllo nella società bancaria conferitaria *fino a quando la Fondazione deterrà la partecipazione* e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di controllo, o che siano dipendenti di società partecipate;

coloro che perdono i requisiti previsti dal presente statuto;

i dirigenti ed i dipendenti in servizio della Fondazione, *nonché in servizio nella* società conferitaria *fino a quando la Fondazione deterrà la partecipazione;*

il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del consiglio stesso, del collegio sindacale e del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società bancaria conferitaria, *fino a quando la Fondazione deterrà la partecipazione;*

il coniuge, i parenti ed affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione e della società bancaria conferitaria, *fino a quando la Fondazione deterrà la partecipazione.*

Comma 6

La decadenza opera immediatamente con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Durata del consiglio

Comma 1

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni *ed alla scadenza dovrà essere rinnovato non oltre il termine previsto dalle norme vigenti.*

Comma 2.

I consiglieri possono essere rieletti.

Comma 3.

Qualora vengano meno per qualsivoglia motivo, uno o più consiglieri, che non costituiscano la maggioranza, il consiglio di amministrazione rimarrà in carica ed i consiglieri mancanti saranno eletti dall'assemblea nella prima riunione successiva e rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio.

Comma 4

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni, dal presidente del collegio sindacale per l'elezione del nuovo consiglio di amministrazione.

Comma 5

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza *giustificato* motivo, decade dall'ufficio.

Art. 17

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 2.

E di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Comma 3.

Il consiglio può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, ad altri amministratori, ...

(Omissis).

Comma 4.

Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive, anche a carattere permanente, formate da esperti scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente, definendone i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi.

Comma 5

Delle commissioni potranno essere chiamati a far parte anche i soci dell'ente e gli stessi componenti il consiglio di amministrazione.

Art. 20

Collegio sindacale

Comma 1.

Il collegio sindacale è composto di tre *membri effettivi e due supplenti*, con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Comma 2.

Ai sindaci si applicano le normative vigenti in materia di requisiti di onorabilità

Comma 3.

I sindaci sono nominati dall'assemblea, *durano in carica tre anni e sono rieleggibili.*

Comma 4.

Almeno uno dei sindaci *effettivi e uno dei supplenti* devono essere *scelti* fra gli iscritti nel ruolo *dei revisori contabili Il sindaco effettivo iscritto assume la presidenza del collegio. Qualora gli iscritti nel ruolo, fra gli effettivi, siano più di uno, assumerà la presidenza quello più anziano di età.*

Comma 5.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 21.

Remunerazione organi sociali

Comma 1.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali *nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo le modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione.*

(Omissis)

Comma 3.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di due cariche . *(Omissis)*

(Omissis)

Art 22.

Bilancio

Comma 1.

L'esercizio sociale si chiude al *31 dicembre di ogni anno.*

Comma 2.

Entro il *28 febbraio* di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al *31 dicembre* e lo sottopone al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

Comma 3.

Il progetto di bilancio consuntivo e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale vengono presentati per la discussione ed approvazione all'assemblea dei soci che deve approvarli entro il 31 *marzo.*

Comma 4.

Entro il *30 settembre* di ogni anno il consiglio di amministrazione redige .. *(Omissis)* .. all'assemblea dei soci che deve approvarlo entro il *31 ottobre.*

Art 23

Contabilizzazione e destinazione proventi

Comma 1.

I proventi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta affluiscono alle entrate al netto della relativa imposta

Comma 2

I proventi degli esercizi saranno così destinati:

a) una quota non inferiore ad un quindicesimo *dei proventi*, al netto delle spese di funzionamento, verrà destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per l'istituzione di centri di servizio per l'organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) la restante parte secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 3.

Art 26.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

Comma 1.

Gli organi di amministrazione e di controllo in carica all'atto dell'approvazione delle presenti modifiche statutarie scadono in coincidenza con la scadenza del mandato conferito al presidente con decreto del Ministro del tesoro n 242069 del 13 gennaio 1993 o, se precedente, con la sua cessazione dalla carica

Comma 2.

I consiglieri e sindaci nominati dall'assemblea prima di quella data, sia quelli in carica da data antecedente l'entrata in vigore delle presenti modifiche e sia quelli eventualmente nominati dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche, scadranno contemporaneamente agli altri.

Art. 27

Durata esercizio sociale

Comma unico.

L'esercizio in corso all'atto dell'approvazione delle presenti modifiche si chiude al 31 dicembre. Qualora dell'esercizio in corso siano trascorsi non più di tre mesi, la chiusura è rinviata al 31 dicembre dell'anno successivo.

96A3727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 giugno 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Carta dei diritti del contribuente e norme di razionalizzazione e semplificazione fiscale».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza G.G. Belli n. 2 - 00153 Roma.

96A3788

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1996.

96A3785

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l'attività della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196, recante: «Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale concernenti la protezione temporanea di profughi e l'attività della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 1996.

96A3786

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante: «Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti».

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, recante: «Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 16 aprile 1996.

96A3787

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.49/D1 del 6 giugno 1996

RAPID ELAVIA MIXT - registrazione n. 16171.

Motivo dalla revoca: rinuncia della ditta Sanofi Diagnostic Pasteur S.r.l., titolare della registrazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.47/D2 del 10 giugno 1996

ERLEN SPRAY - confezione da g. 250 - registrazione n. 13359.

Motivo dalla revoca: rinuncia della ditta Teknofarma S.p.a., titolare della registrazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.46/D3 del 10 giugno 1996

NEUTROSAL - soluzione antisettica - registrazione n. 13591.

Motivo dalla revoca: rinuncia della ditta Bausch & Lomb - IOM S.p.a., titolare della registrazione.

96A3733

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.2951 XV J (905) del 7 maggio 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Razzo Milleluci», che la ditta Nanna Fireworks S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Pontedera (Pisa), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A3734

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.1837 XV J (850) del 7 maggio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Gaine L7 A2», conforme al disegno n. 9599900, che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende produrre nella proprio stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0409 1.2D.

96A3735

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Calvisano

Con decreto interministeriale n. 595 in data 13 maggio 1996, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo aeronautica a quella dei beni patrimoniali dello Stato del compendio A.M. - Ex N.D B. - riportato nel catasto del comune censuario di Calvisano, al foglio di mappa n. 30, mappali n. 3 e n. 117, per una superficie totale di Ha 00.40.90.

96A3736

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1993 di assegnazione di posti su piano triennale 1991-93, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore: I11X «impianti industriali meccanici», per la disciplina «impianti industriali» (sede di Reggio Emilia).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di ingegneria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato, inquadrato nella facoltà di ingegneria, sarà tenuto a prestare la propria attività didattica e di ricerca per le esigenze del corso di laurea in ingegneria gestionale e delle sue strutture scientifiche, nella sede di Reggio Emilia, e ad impegnarsi ad assumere ivi la propria residenza.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il traferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A3741

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

settore: C01A «chimica analitica», per la disciplina «laboratorio di chimica analitica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il traferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

96A3742

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1995)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 819/1995 del 29 novembre 1995 relativo alla specialità medicinale TALOXA, alla pag. 56, prima colonna, penultimo comma, alla voce: «Classificazione ai fini della fornitura». dove è scritto: «(Art. *10* decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «(Art. *8* decreto legislativo n. 539/1992)».

96A3746

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 1° marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 31/1996 del 29 gennaio 1996, alla pag. 27, l'elenco specialità medicinali deve intendersi privo delle specialità appresso specificate:

«*CILLIMICINA: 1 fiale 600 mg 2 ml, A.I.C. n. 021883018;*
ERYFER: 40 capsule, A.I.C. n. 023452016;
HALOTHAN: flacone 250 mg, A.I.C. n. 023679044;
LASIX: 5 fiale 2 ml 20 mg, A.I.C. n. 020465011;
REVERIN: 150 mg i.m. + fiala solv. 2 ml, A.I.C. n. 015482058; 275 mg i.v. + fiala solv. 10 ml, A.I.C. n. 015482033».

96A3743

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1996)

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto di A.I.C. del Ministero della sanità n. 447/1996 del 29 aprile 1996 relativo alla specialità medicinale VICKS TOSSE, alla pag. 48, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a., ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: Procter & Gamble *Italia* S.p.a., ...».

96A3745

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 24 maggio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante il decreto AIC/UAC n. 5/1996 del 26 aprile 1996 concernente la specialità medicinale «MOBIC», a pag. 59, prima colonna, dove e scritto: «"Mobic 7,5" conf. n. 12 supposte;», leggasi: «"Mobic *15*" conf. n. 12 supposte;»; inoltre, nella seconda colonna della medesima pagina, dove è scritto: «Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica).», leggasi: «Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a lungo termine dell'artrite reumatoide (poliartrite cronica). *Per le confezioni: compresse da 7,5 mg; compresse divisibili da 15 mg; capsule da 7,5 mg, trattamento sintomatico di breve durata di stati acuti dolorosi nell'osteoatrosi*».

96A3744

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Mortiani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via [illegible], 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S. Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G.I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 9 0 9 6 *

L. 1.400